



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO SALERNO

Via Molo Manfredi 33 – 84100 Salerno (SA) Tel. 0892587911 – Fax 0892587926

PostaCertificat@: cp-salerno@pec.mit.gov.it **E-mail:** salerno@guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 45/2014

Il Capo del Circondario marittimo di Salerno, sottoscritto:

- Visti** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del R.D. 30.03.1942, n°327, recante il Codice della navigazione, e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n°328;
- Vista** la legge 3 Aprile 1989, n°147 "Adesione alla convezione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo" ed il relativo regolamento di attuazione - D.P.R. 28 settembre 1994, n°662;
- Vista** la legge 8 Luglio 2003, n°172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- Visti** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171, recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, ed il Decreto Ministeriale 29.07.2008 n°146, contenente il relativo Regolamento di attuazione, entrambi riguardanti la normativa in materia di nautica da diporto;
- Visto** l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n°112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16.03.2001, n°88;
- Visto** il regolamento ENAC – Regole dell'aria – edizione n. 2 del 24 Maggio 2007, aggiornato con delibera n. 34/2009 del 30 Luglio 2009;
- Viste** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- Vista** la propria Ordinanza n° 60/13 in data 25.05.13;
- Ritenuto** opportuno modificare la citata ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della sicurezza della balneazione e delle attività connesse, che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Salerno, che si estende da Punta "Germano" fino alla destra della foce del fiume "Sele", comprendente i Comuni di Positano, Praiano, Conca dei Marini, Furore, Ravello, Atrani, Amalfi, Minori, Maiori, Cetara, Vietri sul Mare, Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli;
- Tenuto conto** degli esiti delle riunioni istruttorie a carattere consultivo intercorse in data 16 gennaio 2014 e 17 marzo 2014 con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'utenza balneare;

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione che si svolge lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Salerno.
2. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Salerno, deve informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Salerno, attiva 24 ore su 24 ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530** (chiamata gratuita); **089/255000** (sala operativa); **089/2587911** (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.
3. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, vengono stabiliti con ordinanze dei singoli Comuni costieri.

ARTICOLO 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE.

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, sono quelle fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare - non interessate da ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni -.
2. Il limite della zona di balneazione dovrà essere segnalato dai concessionari di strutture balneari mediante il posizionamento, per tutto il fronte a mare della concessione, di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati sul fondo ad una distanza di 50 metri uno dall'altro parallelamente alla linea di costa; il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a **3 (tre)**. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali **scarrocciamenti/perdite** dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro esatto riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico dell'Ente gestore competente, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. ***In alternativa potranno utilizzarsi, previa comunicazione alla locale Autorità Marittima, barriere galleggianti di colore rosso, saldamente ancorate al fondo.***
3. Fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, lungo la Costiera Amalfitana (litorale compreso tra i Comuni di Positano e Vietri sul Mare, inclusi), i gavitelli di colore rosso, qualora non sia possibile posizionarli al limite esterno della zona di mare riservata alla balneazione per l'eventuale alto fondale presente, devono essere ancorati sulla batimetrica dei 20 metri e disposti, parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di 30 metri l'uno dall'altro; il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a **3 (tre)**.
4. L'Amministrazione Comunale ovvero altro Ente Gestore competente per le spiagge libere, ed i concessionari, per le aree assentite in concessione, hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto.

Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato, per tutto il tratto del fronte mare, mediante l'apposizione di gavitelli di colore bianco, disposti, parallelamente alla linea di costa, ad una distanza massima di 30 metri l'una dall'altro (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a **3 (tre)**).

5. In caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, i relativi soggetti pubblici responsabili, hanno l'obbligo di apporre sulle spiagge - in posizione e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti - adeguata segnaletica redatta in più lingue (almeno inglese, francese, spagnolo, tedesco), recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO”

“LIMITE ACQUE SICURE – PROFONDITA' DI MT 1,60 - NON SEGNALATO”

6. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale con lunghezza non superiore a 5 mt.
7. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 07:00 e le ore 20:00, è vietato:
- navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, windsurf e kite-surf compresi fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d'istituto o da quelli diversi, impiegati d'ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima, nonché i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Tali mezzi devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile “SERVIZIO CAMPIONAMENTO”, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
 - esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa;
 - caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l'atterraggio e per i mezzi di soccorso o di polizia.
8. Le zone di mare riservate ai bagnanti possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio, per il solo raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito e/o presso pontili, purché a lento moto (velocità minima di manovra).
9. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE.

1. È vietata la balneazione:
 - nei porti;
 - nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, salvo quando diversamente stabilito da specifiche ordinanze;
 - in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 - all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;
 - alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 - nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 - nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

ARTICOLO 4 – CORRIDOI DI LANCIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI.

1. Le unità navali a motore, a vela e a propulsione mista, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata, per raggiungere le spiagge o le scogliere, ovvero i limiti esterni della zona di mare riservata alla balneazione, devono, negli orari compresi tra le ore 07:00 e le ore 20:00, utilizzare i corridoi di lancio.
2. I corridoi di lancio sono delle corsie di larghezza non inferiore ai 10 metri, realizzate perpendicolarmente alla costa, sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Tali corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore rosso, distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri, collegati con sagole galleggianti. All'imboccatura del corridoio lato mare, devono essere posizionate bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli più esterni. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello plurilingue (almeno inglese, francese, spagnolo, tedesco) recante la dicitura:

ATTENZIONE

“CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

3. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. E' fatto divieto di ormeggiare, stazionare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
4. I corridoi di lancio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare attività di locazione e/o noleggio di natanti a motore, a vela e propulsione mista, e dai concessionari che effettuano la medesima operazione. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO, PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE.

1. I concessionari di stabilimenti balneari durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono obbligatoriamente attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2. Nei periodi non compresi nella stagione balneare, qualora gli stabilimenti balneari intendessero operare esclusivamente per finalità elioterapiche, dovranno garantire il servizio di assistenza e salvataggio nei giorni festivi e prefestivi.
I titolari devono provvedere affinché venga issata la bandiera rossa e siano esposti uno o più cartelli, ben visibili dagli utenti e redatti in più lingue (almeno inglese, francese, spagnolo, tedesco), recanti la scritta:

ATTENZIONE

“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

3. Nelle spiagge e scogliere libere, l'Ente Gestore competente, qualora non attivi il servizio di assistenza e salvataggio, deve informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica plurilingue (almeno inglese, francese, spagnolo, tedesco), ben visibile recante la dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

L'Ente Gestore competente dovrà altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

4. Il servizio di assistenza e salvataggio dovrà comprendere:
 - almeno un assistente abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ogni 80 metri di fronte mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
 - una postazione di salvataggio, per ogni assistente abilitato, dotata di:
 - un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante di colore rosso, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 - un pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere bianca e rossa;

- un megafono.
- un'unità idonea al servizio salvataggio, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene; la stessa deve essere dotata di un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri, di una gaffa o mezzo marinaio e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
- due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della concessione presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti, indelebilmente, il nome della struttura balneare cui appartengono.

Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il concessionario dovrà attivare un autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza.

5. Qualora il concessionario, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intenda posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua, dovrà darne obbligatoriamente preventiva comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio, osservando, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "**SALVATAGGIO**";
- la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica di categoria "A" per il comando e la condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà esservi un'altra persona abilitata al salvataggio;
- durante l'uscita in mare sia il conduttore che la persona abilitata al salvataggio, dovranno indossare permanente un mezzo di salvataggio individuale ed il casco;
- la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con una barella di salvataggio, assicurata all'unità tramite sganci rapidi.

Resta comunque fermo l'obbligo per il concessionario di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso.

In conformità alle specifiche previsioni dettate dagli Enti gestori competenti con le rispettive ordinanze, la fascia di arenile della larghezza di metri cinque dalla battigia, essendo strumentale all'attività di soccorso deve essere lasciata obbligatoriamente libero da ogni impedimento.

ARTICOLO 6 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:

- tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
- tabella, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte, tradotto almeno in inglese, francese, spagnolo, tedesco:
 - **BANDIERA BIANCA:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono idonee per la balneazione e l'impiego dei natanti;

- **BANDIERA ROSSA:** segnala e sconsiglia la balneazione in quanto pericolosa per il cattivo tempo o per l'assenza del servizio di assistenza e salvataggio;
- idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- un locale idoneo dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, con tre riduttori di pressione corredati di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa (D.M. n° 388 del 15.07.2003 in premessa citato);
 - tre cannule oro-tracheali;
 - un tiralingua ed un apribocca.

Per i concessionari di stabilimenti balneari provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE.

1. L'assistente bagnante, ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale, adempie ad un servizio di pubblica necessità, e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente ordinanza. Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente bagnante deve essere sempre ed immediatamente individuabile anche tra i bagnanti.

Inoltre, deve:

- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
- essere dotato di un fischietto di tipo professionale;
- svolgere l'attività stazionando il più possibile, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti, a bordo del battello di salvataggio e navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
- quando a terra, stazionare nella postazione di salvataggio, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
- assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
- segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo verificatasi a mare e sugli arenili, ovvero sinistro/incidente occorso in mare;
- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;

- provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
- mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

ARTICOLO 8 – ATTIVITA' VARIE SVOLTE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE.

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interdette, perché interessate da movimenti franosi, deve essere effettuata nel rispetto dell'ordinanza n°98/13 datata 05.07.2013 emanata a tal proposito dalla Capitaneria di porto di Salerno. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione e mantenersi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. La navigazione sotto costa, durante la stagione balneare, deve essere condotta secondo quanto previsto dall'ordinanza di polizia marittima n°38/09 del 09.04.2009, concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa, emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno.
3. Le attività di diporto nautico, comprese le attività ludico diportistiche e la locazione e il noleggio, devono essere condotte secondo quanto previsto dall'ordinanza n°100/12 datata 18.07.2012 emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno.
4. L'esercizio delle attività subacquee a scopo ludico-diportistiche devono essere condotte secondo quanto previsto dall'ordinanza n°49/09 datata 04.05.2009.
5. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dall'ordinanza n°27/08 datata 20.03.2008 (modificata con ordinanza n°57/08 del 21.05.2008) emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno. Durante la stagione balneare, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, qualsiasi tipo di pesca, fatti salvi tutti gli altri limiti vigenti, può essere esercitata solo oltre il limite delle zone di mare riservate alla balneazione.
6. I comportamenti da tenere in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, o presunti tali, lungo gli arenili e in mare, sono fissati con ordinanza n°93/07 del 27/09/2007 emanata al riguardo dalla Capitaneria di porto di Salerno. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
7. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Pertanto, tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili, devono essere condotte nel rispetto dell'ordinanza n°135/07 del 28.12.2007 emanate in materia di tutela ambientale dalla Capitaneria di porto di Salerno.
8. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.), deve essere autorizzato dalla competente Autorità Marittima, come stabilito con l'ordinanza n°99/07 del 09.10.2007 emanata al riguardo dalla Capitaneria di porto di Salerno.
9. Tutte le predette ordinanze sono consultabili alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/salerno ovvero possono essere richieste al competente ufficio della Capitaneria di porto di Salerno.

ARTICOLO 9 – DEROGHE

1. La Capitaneria di porto di Salerno potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall'applicazione della presente ordinanza.

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE, VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.

1. Il presente provvedimento entra in vigore a far data dalla relativa sottoscrizione ed abroga la precedente ordinanza in materia di sicurezza della balneazione n°60 datata 25.05.2013, nonché ogni altra che sia in contrasto con la presente.
2. La presente ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari di strutture balneari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
3. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero degli articoli 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo n° 171/2005.
L'accertata inosservanza delle norme del presente provvedimento costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Salerno e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/salerno e diffusione presso gli organi di informazione locale.

Salerno, 23/04/14

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Maurizio TROGU

